

ATTO N. DD 2906

DEL 16/05/2024

Rep. di struttura DD-TA0 N. 132

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Impianto di stoccaggio e trattamento di gas refrigeranti e gestione delle relative apparecchiature dismesse"
Comune: Volpiano
Proponente: Tazzetti s.p.a.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 21/11/2023 la Società Tazzetti s.p.a. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Corso Europa n. 600/a a Volpiano (TO) e P. IVA 08997550010, - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "*Impianto di stoccaggio e trattamento di gas refrigeranti e gestione delle relative apparecchiature dismesse*" da realizzarsi in Comune di Volpiano.

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7.z.a) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

In data 22/11/2023 il proponente ha richiesto la temporanea sospensione dell'iter di avvio del procedimento al fine di consentire il perfezionamento della documentazione trasmessa;

Il perfezionamento della documentazione trasmessa con l'istanza del 21/11/2023 è avvenuto in data 10/01/2024 e 17/01/2024.

Con nota prot. n. 7310 del 18/01/2024, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, entro il termine di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In data 27/02/2024, a seguito di richiesta da parte del proponente in data 21/02/2024, si è svolto un Tavolo Tecnico sul tema del rischio industriale con la partecipazione anche del Comune di Volpiano.

In data 11/03/2024 il proponente ha richiesto la sospensione dei termini dell'istruttoria per 30 giorni, con il differimento di tutti i termini ad essa correlati, al fine della predisposizione e della trasmissione di integrazioni spontanee sulla base di quanto emerso durante il Tavolo Tecnico svolto in data 27/02/2024 sul tema del rischio industriale.

La sospensione è stata concessa con nota prot. n. 36161 del 13/03/2024 comunicando al contempo, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga di 20 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento.

Il proponente in data 10/04/2024 ha trasmesso integrazioni documentali spontanee.

Con nota prot. n. 51964 del 11/04/2024 è stato comunicato il riavvio del procedimento e richiesto ai soggetti istituzionali interessati di esprimere entro il termine di 20 giorni le proprie ulteriori osservazioni in merito.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Dato atto che:

La Società proponente opera nel campo dei fluidi refrigeranti e dei gas speciali, nonché delle tecnologie e servizi ambientali.

L'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Volpiano in via Leini 401 (foglio 41, particella 104), in direzione sud-ovest rispetto al centro abitato, in prossimità del confine con il comune di Leini. Si tratta dell'ex complesso Liquigas - impianto di ricevimento, stoccaggio, miscelazione e confezionamento gas infiammabili – con attività in questo momento non esercitata.

Il lotto di circa 29.000 mq si inserisce in un contesto prevalentemente agricolo, con una limitata presenza di altre attività produttive (a nord oltre Via Leini) e di agglomerati residenziali di dimensione contenuta (a nord-est e sud-ovest).

È volontà del proponente di implementare il sito con attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Le aree effettivamente dedicate alle attività di gestione rifiuti si limiteranno ad occupare una superficie complessiva di 3.740 m² in prossimità dell'angolo SW del perimetro del sito.

In particolare, sfruttando il know-out sulla gestione dei gas refrigeranti, per i fluidi refrigeranti l'obiettivo è quello del loro recupero mediante un impianto che attua la loro rigenerazione rendendo nuovamente possibile una loro reimmissione sul mercato; tale attività sarà inoltre comprensiva di una sezione di stoccaggio e trattamento delle apparecchiature contenenti i fluidi oggetto di rigenerazione.

Le attività a progetto consistono in:

- messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non pericolosi per invio a recupero/trattamento presso soggetti terzi autorizzati;

- separazione [R12] del liquido refrigerante primario per avvio a recupero interno e/o del liquidi refrigerante secondario o lubrificante per invio a terzi dai RAEE in ingresso;
- rigenerazione [R3] dei fluidi refrigeranti riconducibili alle categorie dei CFC, HCF e HFC.

L'attività di rigenerazione è suddivisa nelle seguenti fasi:

- Fase 1: rimozione oli (potenzialità di 40 t/settimana);
- Fase 2: rimozione umidità (potenzialità di 40 t/settimana);
- Fase 3: rimozione incondensabili (potenzialità di 20 t/settimana).

Le tipologie di rifiuti destinate alla messa in riserva/deposito preliminare - stoccate in base alla tipologia di rifiuto in idonei cassonetti fusti, cubiletro, big-bags, ceste, bombole, bomboloni, isotank - appartengono ai seguenti gruppi:

- Oli pericolosi;
- Liquidi pericolosi (quali soluzioni acquose di scarto);
- Solidi/liquidi pericolosi (quali sostanze chimiche di scarto);
- Liquidi non pericolosi (quali concentrati acquosi);
- Solidi/liquidi non pericolosi (quali sostanze chimiche di scarto);
- Solidi pericolosi (quali rivestimenti e materiali refrattari o contenitori contaminati);
- Solidi non pericolosi (quali legno, plastica, metallo, imballaggi, etc.)
- Gas (fluidi refrigeranti da inviare a rigenerazione o a smaltimento presso terzi);
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso.

La movimentazione prevista di rifiuti è complessivamente di 16.400 t/anno:

- 10.000 t/anno di RAEE;
- 2.000 t/anno di fluidi refrigeranti da avviare a rigenerazione;
- 2.000 t/anno di oli pericolosi, liquidi pericolosi, solidi/liquidi pericolosi;
- 2.000 t/anno di liquidi non pericolosi, solidi/liquidi non pericolosi;
- 200 t/anno di solidi pericolosi;
- 200 t/anno di solidi non pericolosi.

La prevista capacità di stoccaggio è di 1.195 t per i rifiuti pericolosi e di 356 t per i rifiuti non pericolosi.

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria, oltre ai pareri trasmessi da parte dei soggetti facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA, sono stati acquisiti:

- nota prot. n. 10262 del 24/04/2024 del Comune di Volpiano;
- nota prot. n. 40674 del 07/05/2024 di SMAT s.p.a.

Il Comune di Volpiano, sede dell'opera, nel parere citato non ha segnalato criticità relativamente all'iniziativa in oggetto esprimendosi con un contributo di tipo esclusivamente urbanistico.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

Pianificazione Territoriale

Il progetto è coerente con i "Criteri di Localizzazione" contenuti al capitolo 7 del PRUBAI approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 9 maggio 2023, n. 277 – 11379.

Il PRGC del Comune di Volpiano classifica l'area come zona normativa TD4 *“Impianti per il deposito e la distribuzione commerciale di prodotti petroliferi e gpl”* posizione 26/C3 disciplinata dall'art. 34 delle NTA.

Al fine di allineare la destinazione d'uso urbanistica dell'area con l'effettiva destinazione richiesta il proponente intende avvalersi, come suggerito anche dallo stesso comune di Volpiano nel parere di competenza, della variante automatica (combinato disposto dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 17 bis comma 15bis della L.R. 56/1977); viene proposto di aggiungere all'art. 34 delle NTA il comma n. 4 *“Nell'area TD4 Via Leini, contrassegnata negli elaborati di piano con il codice 26/C3, è altresì consentito l'esercizio di attività di gestione rifiuti, fermo restando quanto specificato nel precedente comma 1.3”*.

Si evidenzia come tale strumento vada comunque ad esplicare i propri effetti esclusivamente nelle aree oggetto di autorizzazione ex art. 208 e non in altre aree non connesse o pertinenti le attività di gestione rifiuti.

Il sito è interessato da:

- fascia di rispetto stradale;
 - fascia di arretramento dei corsi d'acqua;
 - vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lett. c del D.Lgs. 42/2004 (fascia 150 m dal Torrente Bendola).
- Le attività oggetto della presente istruttoria non ne risultano comunque coinvolte.

Il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) pone il sito d'interesse in in area L (scarsa probabilità di alluvione).

Il sito ricade per intero nella Classe IIA di pericolosità geomorfologica che comprende: *“Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici. IIA: “aree inondate in occasione dell'evento del 1994”*.

In ai fini dell'insediamento, in relazione all'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto dell'area, occorre pertanto:

- eseguire uno studio idraulico finalizzato alla definizione delle aree allagabili in destra del T. Bendola per verificare la non inondabilità dell'area d'interesse per Tr di 200 anni e 500 anni comprensivo dell'individuazione dei battenti idraulici per poter eventualmente progettare opere di messa in sicurezza dell'area d'interesse;
- valutare eventuali rischi idrogeologici a carico dell'area di cantiere che, se presenti, devono essere trattati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Con riferimento all'art. 53 delle N.T.A. del P.R.G.C. lo studio geologico - tecnico dovrà valutare anche *“le situazioni di ristagno idrico superficiale, la soggiacenza della falda e le oscillazioni della stessa, il rischio derivante da eventi alluvionali e l'interferenza delle opere sulle eventuali acque di esondazione”*.

Rischio Industriale

L'intervento a progetto è previsto all'interno dell'ex complesso Liquigas stabilimento di soglia superiore del D. Lgs.105/2015 con il codice univoco NA308.

Allo stato attuale è dichiarato che i presidi di stoccaggio e movimentazione del GPL sono stati bonificati dal carburante precedentemente stoccato, fino allo stato di “gas free”.

Non risulta esistere nel D. Lgs. n. 105/2015 il regime di “sospensione temporanea” più volte invocato dal proponente, senza base normativa; l’attuale Notifica dimostra l’appartenenza dello stabilimento al regime di soglia superiore del d.lgs.105/2015, fino all’eventuale comunicazione di uscita o c.d. “de-Notifica”, che comporterebbe lo smantellamento delle apparecchiature di stoccaggio di GPL in modo che non sia più possibile la “presenza di sostanze pericolose” (come da definizione art.3 D. Lgs. 105/2015) .

Si prende atto che fino a nuova comunicazione l’azienda ha dichiarato di non esercire in regime Seveso, ma questo non fa venir meno gli obblighi previsti dalla normativa né gli eventuali vincoli localizzativi che, in modo cautelativo, sono stati presi in considerazione nell’ambito dell’istruttoria.

Salvo che non si opti per una suddivisione fisica dei due stabilimenti, il sito resta unico e perciò esso resta nella sua interezza uno “stabilimento”, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs.105/2015 assoggettato alla direttiva Seveso, anche qualora l’attività di gestione rifiuti non comporti lo stoccaggio o il trattamento di sostanze pericolose “*sensu Seveso*”.

A tal proposito si prende atto che l’azienda dichiara che, nella situazione più cautelativa possibile, i rifiuti oggetto della nuova attività non sarebbero classificati come pericolosi “*sensu Seveso*” con una delle categorie di pericolo ricadenti nel d.lgs. n.105/2015.

Non vi sono ragioni per ritenere che possa variare l’attuale classificazione dello stabilimento (di soglia superiore soggetto al d.lgs.105/2015, in base alla configurazione preesistente la modifica) ma occorre che il proponente si doti di un sistema gestionale informatizzato che consenta di avere contezza, in ogni istante, delle quantità e delle classificazioni di pericolo di ogni rifiuto presente in azienda.

Il proponente con la documentazione integrativa spontanea ha presentato, come prescritto dalla norma, la dichiarazione di Non Aggravio di Rischio (NAR) al Comitato Tecnico Regionale del Piemonte, che attesta e descrive il fatto che il progetto oggetto della presente istruttoria non produce un aggravio del rischio industriale esistente, e dunque un aggravio delle aree di danno e/o aree di esclusione già insistenti sul territorio di Volpiano, secondo le indicazioni fornite dalla norma stessa.

Nella fase successiva dovrà essere comunque previsto adeguato approfondimento che confermi la dichiarazione di non aggravio di rischio (NAR) prodotta in questa fase.

Trattandosi di attività già soggetta alla direttiva Seveso di “soglia superiore”, l’inserimento della nuova attività oggetto della presente istruttoria, in quanto soggetta a NAR, non si configura come installazione di nuovo stabilimento e pertanto non si ritiene vi siano ostacoli in relazione alla compatibilità territoriale ed ambientale dal punto di vista del rischio industriale.

In relazione a tali aspetti il Comune di Volpiano, già adeguato alla “Variante Seveso” al PTC , nel parere trasmesso non ha evidenziato elementi ostativi in relazione al RIR.

Si rammenta che lo stabilimento continua a dover osservare gli obblighi derivanti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 27 del d.lgs.105/2015.

Si ritiene opportuno anticipare già in questa fase la buona pratica che il Sistema di Gestione della Sicurezza

(SGS) – da adeguare necessariamente alla nuova attività - includa le fasi delle attività che risultino comuni all'attività preesistente e a quella di gestione rifiuti in quanto trasversali o coinvolgenti l'intero sito (es. gestione delle acque di spegnimento incendi; piano di gestione delle acque; gestione dei fornitori e delle ditte esterne; viabilità interna allo stabilimento, manutenzione apparecchiature critiche;...), valutando inoltre, nell'aggiornamento dell'analisi di rischio, l'esposizione delle aree destinate alla gestione rifiuti rispetto alle conseguenze di scenari incidentali (in particolare energetici) derivanti dall'attività preesistente.

Aspetti progettuali-ambientali

La documentazione presentata a corredo dell'istanza è decisamente più completa ed esaustiva rispetto sia a quanto dovuto per legge (studio preliminare con i contenuti nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006) per l'attivazione di una procedura di verifica di VIA.

Le informazioni fornite hanno dunque consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e le ricadute derivanti dallo stesso sulle diverse componenti ambientali ed antropiche potenzialmente interferite.

È stato dato atto in generale di una potenziale corretta gestione dell'impianto in relazione alla normativa tecnica di riferimento, delle BAT di settore e dei presidi ambientali e delle modalità operative/gestionali che si intendono adottare al fine di evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte dal progetto, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente riverificate nell'ambito del successivo iter autorizzativo.

Sono emersi alcuni elementi tecnici di dettaglio che occorre tenere in debita considerazione ai fini del successivo corretto iter tecnico/amministrativo di approvazione del progetto:

- dovranno essere definite le modalità con cui la società intende ottemperare ai criteri di cui alla L. 549/93 e s.m.i. per quanto riguarda la stipula di un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ovvero il rinnovo di quello già in essere, di prossima scadenza, relativo al sito di via Europa 600/A in Volpiano;
- descrivere puntualmente l'operazione di bonifica dei RAEE dai fluidi refrigeranti (apparecchiatura utilizzata, area di svolgimento, eventuali sistemi di captazione delle arie...ecc.) così come le aree dei fluidi derivanti da tale operazione;
- dovrà essere data indicazione della categoria di raee che si intendono gestire, se solo il raggruppamento del grande freddo o anche altri; al riguardo dovrà essere fornito anche puntuale riscontro di tutti i criteri prescritti dal dlgs 49/2014 e s.m.i. per la gestione di tali rifiuti (a differenza di quanto ipotizzato, non è ammesso lo stoccaggio in area priva di copertura);
- dovranno essere forniti gli elaborati relativi al Sistema di gestione ambientale, e piano di monitoraggio;
- allegare una planimetria di maggior dettaglio con ingombri degli stoccaggi in scala;

Si ritiene opportuno già in questa fase portare a conoscenza del proponente della nota inviata in data 16/04/2024 a tutti i gestori di impianti operanti in AIA avente ad oggetto "art. 74 della L.R. 19 ottobre 2021, n. 25: scarico di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Richiesta di monitoraggio" al fine di darne riscontro nei criteri di redazione dell'istanza di AIA.

Le emissioni in atmosfera che saranno generate dalle linee a progetto sono costituite dallo sfiato dell'aria processata dall'impianto di crio-condensazione della Fase 3 (rimozione degli incondensabili dal fluido refrigerante), costituita da aria più tracce di gas refrigerante (R407C, miscela di idrofluorocarburi (HFC)).

Considerato che tali emissioni non sono recuperabili occorre che venga limitata la formazione di emissioni diffuse dalle operazioni autorizzate predisponendo sistemi per contenere quanto più possibile l'emissione in atmosfera dei gas refrigeranti clorurati anche in forma di "fughe" dagli impianti di criocondensazione.

Il proponente dovrà inoltre indicare tutti gli impianti di combustione presenti e le relative potenzialità, al fine dell'applicazione della normativa medi impianti di combustione (M.I.C.).

Non si evidenziano criticità riferite alla fase di cantiere in quanto sono previsti limitati interventi di adeguamento e l'installazione dei macchinari ed attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto.

L'area ricade in classe IV "Aree ad intensa attività umana" di zonizzazione acustica; dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non emergono criticità in merito.

L'attività di gestione rifiuti non genera scarichi reflui industriali.

In relazione la presenza di superfici scolanti, ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne", è prevista l'immissione delle acque meteoriche di prima pioggia in fognatura e quelle eccedenti in trincea disperdente della quale, con le integrazioni volontarie, ne è stato fornito il dimensionamento.

SMAT s.p.a., nel parere di competenza ha comunicato che ".....a seguito di ispezione svolta sul posto dai tecnici Smat, si è verificato che l'azienda è allacciata ad un collettore fognario situato in Via Leini, di fronte all'ingresso dell'insediamento. Detto collettore, che non è riportato in cartografia, è a sua volta allacciato alla rete fognaria pubblica di Via Leonardo Da Vinci a Volpiano. Sono in corso ulteriori verifiche presso il comune di Volpiano per risalire alla proprietà del collettore non censito, presente su Via Leini. Ai fini della valutazione della assoggettabilità a VIA dell'attività si comunica che, per quanto riguarda gli scarichi derivanti dalla raccolta delle acque di prima pioggia, essendo correttamente collettati in rete fognaria, non comportano impatti significativi o negativi sull'ambiente".

La viabilità utilizzabile per l'accesso, che comprende una serie di direttrici collegate con le autostrade A4 ed A5, risulta nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'impianto, senza l'attraversamento di aree residenziali, è sufficientemente articolata per assorbire il traffico indotto; considerando l'andata ed il ritorno si stima un incremento di circa 11-12 viaggi/giorno da ritenersi poco significativo in rapporto al TGM (da 1000 ad oltre 2.000 veicoli/giorno a seconda del tratto interessato – fonte geoportale regione Piemonte) attribuito alla viabilità individuata.

Si prende atto che preliminarmente all'avvio delle attività l'azienda provvederà a richiedere ed ottenere il rilascio del certificato di prevenzione incendi dell'impianto per le attività di gestione rifiuti a progetto, ai sensi del DPR 151/2011.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non si ravvisano elementi che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di VIA;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare

potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in sede di rilascio del titolo abilitativo a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale così come in precedenza argomentate, che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 21/11/2023 (successivamente perfezionata in data 10/01/2023, 17/01/2023 e 10/04/2024), ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa;
- a non detenere in impianto rifiuti classificati come pericolosi "sensu Seveso" con una delle categorie di pericolo ricadenti nel d.lgs. n.105/2015;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) "Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto"

- eseguire uno studio idraulico finalizzato alla definizione delle aree allagabili in destra del T. Bendola per verificare la non inondabilità dell'area d'interesse per Tr di 200 anni e 500 anni comprensivo dell'individuazione dei battenti idraulici per poter eventualmente progettare opere di messa in sicurezza dell'area d'interesse;
- con riferimento all'art. 53 delle N.T.A. del P.R.G.C. lo studio geologico - tecnico dovrà valutare anche "le situazioni di ristagno idrico superficiale, la soggiacenza della falda e le oscillazioni della stessa, il rischio derivante da eventi alluvionali e l'interferenza delle opere sulle eventuali acque di esondazione";
- valutare eventuali rischi idrogeologici a carico dell'area di cantiere che, se presenti, devono essere trattati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- dotarsi di un sistema gestionale informatizzato che consenta di avere contezza, in ogni istante, delle quantità e delle classificazioni di pericolo di ogni rifiuto presente in azienda;
- prevedere un adeguato approfondimento che confermi la dichiarazione di non aggravio di rischio (NAR) prodotta in questa fase;
- definire le modalità con cui la società intende ottemperare ai criteri di cui alla L. 549/93 e s.m.i. per quanto riguarda la stipula di un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ovvero il rinnovo di quello già in essere, di prossima scadenza, relativo al sito di via Europa 600/A in Volpiano;
- descrivere puntualmente l'operazione di bonifica dei RAEE dai fluidi refrigeranti (apparecchiatura utilizzata, area di svolgimento, eventuali sistemi di captazione delle arie...ecc.) così come le aree dei fluidi derivanti da tale operazione;
- dare indicazione della categoria di RAEE che si intendono gestire, se solo il raggruppamento del grande freddo o anche altri; al riguardo dovrà essere fornito anche puntuale riscontro di tutti i criteri prescritti dal dlgs 49/2014 e s.m.i. per la gestione di tali rifiuti (a differenza di quanto ipotizzato, non è ammesso lo stoccaggio in area priva di copertura);
- fornire gli elaborati relativi al Sistema di gestione ambientale, e piano di monitoraggio;

- fornire una planimetria di maggior dettaglio con ingombri degli stoccaggi in scala;
- dare riscontro ai contenuti della nota inviata in data 16/04/2024 a tutti i gestori di impianti operanti in AIA avente ad oggetto “*art. 74 della L.R. 19 ottobre 2021, n. 25: scarico di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Richiesta di monitoraggio*”.
- predisporre sistemi al fine contenere quanto più possibile l'emissione in atmosfera dei gas refrigeranti clorurati anche in forma di "fughe" dagli impianti di criocondensazione;
- indicare tutti gli impianti di combustione presenti e le relative potenzialità, al fine dell'applicazione della normativa degli impianti di combustione (M.I.C.);

B) “Adempimenti”

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.
- Preliminarmente all'avvio delle attività l'azienda si dovrà provvedere a richiedere ed ottenere il rilascio del certificato di prevenzione incendi dell'impianto per le attività di gestione rifiuti a progetto, ai sensi del DPR 151/2011.
- Lo stabilimento continua a dover osservare gli obblighi derivanti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 27 del d.lgs.105/2015.
- Aggiornare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) – adeguandolo necessariamente alla nuova attività - includendo le fasi delle attività che risultino comuni all'attività preesistente e a quella di gestione rifiuti in quanto trasversali o coinvolgenti l'intero sito (es. gestione delle acque di spegnimento incendi; piano di gestione delle acque; gestione dei fornitori e delle ditte esterne; viabilità interna allo stabilimento, manutenzione apparecchiature critiche;...), valutando inoltre, nell'aggiornamento dell'analisi di rischio, l'esposizione delle aree destinate alla gestione rifiuti rispetto alle conseguenze di scenari incidentali (in particolare energetici) derivanti dall'attività preesistente.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55/2023 del 23/12/2023 è stato aggiornato il DUP 2024-2026 ed i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico “OS02013 – *Costruire e dotare di infrastrutture la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza*” e l'obiettivo operativo “0902Ob13 – *Minimizzare impatti sull'ambiente attraverso miglioramento attività VIA VAS AIA/AUA*”.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;

- la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- Il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Impianto di stoccaggio e trattamento di gas refrigeranti e gestione delle relative apparecchiature dismesse*" previsto in Comune di Volpiano presentato in data 21/11/2023 dalla Società **Tazzetti s.p.a.** - con sede legale in Corso Europa n. 600/a a Volpiano e P. IVA 08997550010 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

2) Di stabilire che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, degli "**Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto**" ed "**Adempimenti**" richiamate in premessa alle **lettere A) e B)**.

3) Di stabilire che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 21/11/2023 (successivamente perfezionata in data 10/01/2023, 17/01/2023 e 10/04/2024), ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa in recepimento di quanto indicato nel presente provvedimento. In particolare si evidenzia che non dovranno essere detenuti in impianto rifiuti classificati come pericolosi "*sensu Seveso*" con una delle categorie di pericolo ricadenti nel D. Lgs. n. 105/2015.

3) Di rammentare che le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "*sistema sanzionatorio*" comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3) Di rammentare che qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

4) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

5) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 16/05/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano